

N. 35/2014 - 31.07.2014

Nota informativa a cura della Segreteria Nazionale

Piazza G. G. Belli, 2 - 00153 Roma

Presidenti Nazionali: FIGISC: MAURIZIO MICHELI - ANISA: STEFANO CANTARELLI

Segreteria Nazionale: telefono: 06-5866351 - fax 06-58331724

e-mail : figisc@confcommercio.it - anisa@confcommercio.it

sito internet: www.figisc.it

il presente numero si compone di 9 pagine

SOMMARIO DEL NUMERO 35

**RISOLUZIONE COMMISSIONE
FINANZE DELLA CAMERA
SULLA GRATUITA TRANSAZIONI
POS BENZINAI E TABACCAI**

[pagina 1]

**RISPOSTE GENERICHE DI
TOTALERG E KUPIT ALLE
SOLLECITAZIONI DELLE O.O.S.S.**

[pagina 4]

**FAIB, FEGICA E FIGISC
DIFFIDANO IN VIA
STRAGIUDIZIALE TAMOIL**

[pagina 5]

**COSTI SERVIZIO POS:
UNA DECISIONE DELL'ARBITRO
BANCARIO FINANZIARIO**

[pagina 6]

**ALTA LOMBARDIA:
IN PISTA ANCHE GLI SCONTI
SUL GASOLIO**

[pagina 8]

RISOLUZIONE COMMISSIONE FINANZE DELLA CAMERA SULLA GRATUITA TRANSAZIONI POS BENZINAI E TABACCAI

La Commissione Finanze della Camera dei Deputati ha approvato, con la sola astensione del Movimento 5 Stelle, una risoluzione - a firma degli On.li PAGLIA, PAGANI, MONTRONI, PETITTI, S. SAVINO - che impegna il Governo ad intervenire per garantire la gratuità delle transazioni POS e forme di defiscalizzazione dei costi fissi collegati per benzinai e tabaccai, di cui pubblichiamo il testo:

RISOLUZIONE N. 7-00378: INIZIATIVE A SO-
STEGNO DEGLI ESERCENTI IMPIANTI DI DISTRI-
BUZIONE DI CARBURANTI E RIVENDITE DI GENERI
DI MONOPOLIO IN RELAZIONE ALL'OBBLIGO DI
ACCETTARE PAGAMENTI PER L'ACQUISTO DI BENI
E SERVIZI ATTRAVERSO CARTE DI DEBITO

La VI^a Commissione,

premessi che:

diversi studi dimostrano come un ricorso più diffuso ai pagamenti elettronici permetterebbe, da un lato, attraverso la tracciabilità delle transazioni, di coadiuvare le azioni di contrasto all'evasione fiscale ed al riciclaggio di denaro, di *compliance* fiscale, favorendo quindi l'emersione di ricchezza sommersa, e, dall'altro, di ridurre il costo di gestione del denaro contante a tutto vantaggio dell'economia italiana, aspetto, quest'ultimo, spesso sottovalutato

dagli esercenti stessi, ma che, secondo dati diffusi dalla Banca d'Italia, sfiorerebbe, anche a causa dell'eccessiva rigidità della filiera del trasporto e della contazione del denaro, gli 8 miliardi di euro all'anno, che corrispondono allo 0,5 per cento del PIL, il 49 per cento dei quali sarebbe sostenuto da banche ed infrastrutture per l'offerta dei servizi di pagamento, mentre il restante 51 per cento sarebbe a carico delle imprese;

alcune direttive europee e norme interne spingono in questa direzione, nella convinzione che tutto il sistema economico e finanziario tragga vantaggi da questa innovazione: al fine di dare un impulso importante alla maturazione del mercato italiano dei pagamenti elettronici ed avvicinarlo così agli *standard* europei, nell'ultimo anno Governo e Parlamento hanno varato, accanto ad una serie di misure restrittive sull'uso del denaro contante e dei mezzi di pagamento al portatore e di definizione dell'ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito, anche una norma per la quale, dal 30 giugno 2014, diviene operativo l'obbligo di accettare da privati pagamenti per acquisti di prodotti e prestazioni di servizi di importo superiore a 30 euro a mezzo del cosiddetto Pos (*Point of Sale*);



inoltre, nell'ambito di una regolamentazione unitaria della disciplina dei pagamenti effettuati a mezzo di strumenti elettronici da armonizzare con quella più ampia della trasparenza del costo delle commissioni, è stato emanato un decreto interministeriale recante il «Regolamento sulle

commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante le carte di pagamento presso i gestori di carburante», che entrerà in vigore dal 29 luglio 2014 e che cancella la gratuità prevista, sia per l'acquirente sia per il venditore, delle transazioni regolate con le carte di pagamento (quali *bancomat* o carte di credito) presso gli impianti di distribuzione di carburanti, ponendo così fine ad una previsione equivoca, molto spesso ignorata dagli istituti bancari o volutamente disattesa dagli stessi per trasferire sul sistema altri costi, come ad esempio quelle dei canoni per il noleggio dei terminali Pos;

invero, il suddetto regime di gratuità aveva un limite temporale, essendo vincolato all'applicazione dell'articolo 12, c. 9 e 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto decreto - legge Salva Italia), che affidava all'ABI, a Poste italiane, al consorzio *bancomat*, alle associazioni dei prestatori dei servizi di pagamento ed alle imprese che gestiscono i circuiti di pagamento, la definizione, peraltro mai completata, delle regole per l'applicazione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza;

il ritorno all'applicazione delle commissioni sul rifornimento del carburante, disincentivando il pagamento a mezzo di moneta elettronica, riapre l'annosa questione di garantire la sicurezza ad una categoria, quella dei gestori di impianti di rifornimento, quotidianamente esposta al rischio di rapine, rischio che si eleva proporzionalmente in presenza di maggiore circolazione del contante;

d'altra parte, i costi di commissione e quelli di gestione, come il canone di noleggio, del cosiddetto Pos, obbligatorio, come detto, dal 30 giugno 2014, che si aggiungono ai recenti rincari delle accise su benzina e gasolio, in vigore fino al

prossimo 31 dicembre 2014, riducendo in misura significativa il margine di guadagno degli stessi gestori, porterà questi ultimi a rifiutare, come già avvenuto in passato, tutte quelle transazioni effettuate con mezzi di pagamento elettronici;

.....

sia gli impianti di distribuzione di carburanti sia le rivendite di generi di monopolio, come le tabaccherie, sono incaricati di un pubblico servizio, tant'è vero che sono anche disciplinati dalla legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali: infatti, ad esempio, la distribuzione di prodotti energetici per autotrazione è un'attività diretta alla prestazione di un servizio indispensabile e non può essere intesa come fine a se stessa, ma finalizzata alla concreta realizzazione di un diritto costituzionale garantito, come quello alla mobilità, per la realizzazione del quale è necessario il ricorso a tali prodotti;

se, da una parte, l'uso di strumenti di pagamento elettronici consente di limitare, se non eliminare, la presenza di denaro contante nei suddetti esercizi, riducendone in misura significativa l'esposizione al rischio di rapine, dall'altro esso riduce ulteriormente quei già esigui margini di guadagno imposti per legge che, quasi sempre, non superano il 2 per cento del prezzo finale: basti pensare che nel caso del carburante le accise gravano per il 52 per cento sul prezzo complessivo per litro, mentre l'IVA grava su tale prezzo per il 16,67 per cento;

le società di *acquiring*, che svolgono le attività relative alla gestione dell'accettazione delle carte di pagamento ed alla negoziazione delle transazioni, hanno fino ad oggi aggirato la gratuità delle transazioni effettuate mediante pagamenti elettronici, proponendo, anzi imponendo, ai gestori delle pompe di benzina una sorta di canone fisso calcolato sulla media delle operazioni, soluzione che ha comunque finito con il riversare gli effetti sull'utente finale, in termini di aumento del prezzo del carburante;

tra tutte le suddette società spicca in senso negativo il comportamento di SETE-FI, che detiene un abbondante 20 per cento del mercato, la quale, nel periodo di vigenza del regime di gratuità delle transazioni, ha comunicato l'interruzione del servizio ed il recesso dal contratto per sovrappiù maggiore onerosità, proponendo nuovi contratti con costi assolutamente proibitivi per qualsiasi gestore, a partire dal pagamento di un canone mensile per l'uso del POS correlato al fatturato oscillante da un minimo di 500 euro, per un fatturato annuo pari a 500.000 euro, ad un massimo di 11.000 euro, per un fatturato annuo oltre a 36.000.000 di euro;



in Italia i costi complessivi legati al mantenimento ed all'uso del POS sono più alti del 50 per cento rispetto alla media europea; la *interchange fee* rappresenta circa il 70-90 per cento dell'importo della commissione che viene applicata nel rapporto fra banca dell'esercente e banca del consumatore nel momento della transazione con carte di pagamento; in tale contesto nel luglio del 2013 la Commissione europea, nell'ambito della revisione della direttiva sui servizi di pagamento (PSD), ha presentato una proposta di limitazione dell'*interchange fee* che prevede un tetto dello 0,2 per cento della transazione per le carte di debito e dello 0,3 per cento della transazione per le carte di credito, tetto che per i primi 22 mesi sarà in vigore solo per le transazioni internazionali e successivamente entrerà in vigore anche per quelle nazionali: la stessa UE si aspetta

che da questa riduzione derivi una parallela riduzione delle commissioni finali sugli acquisti,

impegna il Governo:

ad assicurare un abbattimento dei costi fissi del terminale POS, eventualmente anche mediante forme di defiscalizzazione che contemplino il riconoscimento di un credito d'imposta;

ad assumere iniziative per prevedere la completa gratuità, per ulteriori 12 mesi, delle transazioni effettuate presso impianti di distribuzione di carburante e presso le rivendite di tabacchi per servizi prestati dalle stesse, per conto dello Stato, all'utenza, in attesa della completa abrogazione della commissione applicata.

RISPOSTE GENERICHE DI TOTALERG E KUPIT ALLE SOLLECITAZIONI DELLE O.O.S.S.

Alla diffida a perseverare nella condotta di sollecitare le singole gestioni ad aderire a condizioni contrattuali non previste, inviata dalle Organizzazioni di categoria dei gestori [si veda FIGISC ANISA NEWS N. 34 del 23.07.2014], la TOTALERG ha ovviamente risposto in maniera sostanzialmente generica, negando gli addebiti e confidando in un clima di «costruttiva collaborazione» alla ripresa settembrina del tavolo di confronto:

Con riferimento alla Vostra comunicazione in oggetto, ricevuta a mezzo posta elettronica, riteniamo doveroso precisare quanto segue.

Preliminarmente intendiamo evidenziare che, in un contesto di mercato particolarmente difficile, ci stiamo costantemente adoperando, con rilevante impegno economico, per rispondere alle richieste di iniziative di supporto avanzate dai nostri gestori, nel comune obiettivo di razionalizzare, favorire e sviluppare le vendite.

Non comprendiamo, pertanto, come possano essere oggetto di censura delle specifiche iniziative, che da sempre vengono incontro, in primo luogo, a richieste di nostri gestori di impianti.

Non solo, pertanto, non condividiamo, sia nella forma che nei contenuti, la Vostra comunicazione in oggetto, ma ci teniamo a ribadire che abbiamo sempre operato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e in conformità agli accordi conclusi con le Organizzazioni di Categoria dei Gestori.

Confidiamo, a tal proposito, che il prossimo incontro, fissato con le sopra citate Organizzazioni per la negoziazione del rinnovo degli accordi aziendali e già programmato per il 10 settembre p.v. presso la nostra sede, possa essere l'occasione per ristabilire un clima di più serena e costruttiva collaborazione.



Generiche appaiono anche le asserzioni di KUPIT che - a seguito della comunicazione di FAIB, FEGICA e FIGISC [si veda anche FIGISC ANISA NEWS N. 32 del 10.07.2014] che richiedeva sia di conoscere i termini dell'acquisizione di SHELL, ma poneva an-

che la questione del recupero alla normalità normativa dei gestori AICO e quella, in genere, degli accordi anomali «one to one» – si è limitata a rispondere che «è stata perfezionata l'acquisizione da parte del Gruppo Kuwait Petroleum delle partecipazioni nella società Shell Italia Spa, attiva nel settore della distribuzione carburanti che dal 30/06/2014 ha assunto la denominazione di KRI».

Nella propria nota il gruppo aggiunge che «La recentissima finalizzazione dell'operazione» è in corso di implementazione nella strategia della compagnia petrolifera e, con riferimento alla questione dei gestori già Shell, deve essere ancora definito [!] «il loro rapporto contrattuale con la nuova società di riferimento, le modalità operative dello svolgimento futuro delle gestioni e tutto ciò che necessariamente è ricollegabile al processo di integrazione appena intrapreso».

Sul delicato punto dei gestori anomali AICO, Kupit scrive, glissando, che «la figura dell'associato diverge in modo sostanziale da quella del gestore per forma e contenuti dell'attività svolta».

Con un riferimento meramente formale alla negoziazione per il rinnovo dell'accordo aziendale per la rete a marchio Kupit, l'azienda dichiara «sin da ora la disponibilità ad incontrarvi subito dopo il periodo estivo».

Insomma, su tre domande, solo una mezza risposta.



FAIB, FEGICA E FIGISC DIFFIDANO IN VIA STRAGIUDIZIALE TAMOIL

FAIB, FEGICA e FIGISC, con l'assistenza dello Studio Legale Passerini, hanno diffidato TAMOIL ITALIA ed intimato alla medesima di concordare con le Associazioni dei gestori tempi e modi di rinnovo degli accordi aziendali, nonché di porre termine con effetto immediato i comportamenti contestati e la condotta di ricorrere a trattative individuali con le singole gestioni su aspetti di natura economica al di fuori dell'accordo aziendale collettivo.

Le Organizzazioni rilevano la legittimazione ad agire in quanto, a termini di legge, hanno nel tempo stipulato accordi interprofessionali con le Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari di autorizzazione, ed hanno stipulato accordi aziendali con le maggiori compagnie petrolifere titolari di autorizzazione.

Nella diffida stragiudiziale le Organizzazioni di categoria dei gestori evidenziano che Tamoil ha disatteso sistematicamente le disposizioni di legge che regolano l'ordinaria contrattazione di settore in materia di condizioni economiche tra gestore e compagnia.

Richiamando, con riferimento alla rete ordinaria, la vicenda delle relazioni industriali con Tamoil, sottolineano che con la medesima sono stati sottoscritti: l'accordo transitorio del 09.10.2003, scaduto il 31.12.2003, l'accordo del 10.03.2005, scaduto il 30.06.2006; l'accordo integrativo del precedente del 01.12.2009, e che, pertanto, gli ultimi accordi aziendali complessivi stipulati con Tamoil risultano scaduti dalla data del 30.06.2006, mentre l'ultimo accordo in assoluto – sia pure di natura meramente integrativa – risale ormai al 01.12.2009.

In questa situazione, FAIB, FEGICA e FIGISC hanno ripetutamente invitato - da ultimo a

mezzo nota del 27.01.2014 - l'azienda ad aprire il tavolo della negoziazione finalizzato alla definizione di un nuovo accordo aziendale.

La Compagnia, dal suo canto, non solo non ha dato seguito né riscontro alle richieste, ma anche attivato trattative individuali con le singole gestioni con la finalità di regolare «one to one» i rapporti economici che invece le norme riservano in via esclusiva alla contrattazione collettiva.

Nella diffida si sottolinea che tale comportamento aziendale a tutti gli effetti concretizza ed integra un abuso della libertà negoziale di Tamoil, intenzionalmente indirizzato ed eludere e disattendere le disposizioni inderogabili delle leggi di settore, configurando gli estremi dell' «abuso di dipendenza economica» di cui alla L. 192/98, altresì richiamata espressamente dalla L. 27/2012.

Nel testo della diffida è rilevato altresì che la sussistenza del doppio vincolo da un lato dell'obbligo di acquisto in esclusiva e dall'altro della fissazione unilaterale da parte della compagnia del «prezzo al pubblico» al di fuori di qualsiasi criterio di equità e non discriminazione impediscono al gestore di competere sul mercato; una situazione, che - sommata alla contrattazione individuale - evidenzia sia l'elusione e la violazione delle leggi che obbligano alla contrattazione collettiva, sia la violazione del Regolamento CE 330/2010, che prescrive che siano riconosciuti ai «rivenditori» condizioni economiche generali che «facilitino» la reale possibilità di competere e che sanziona quei rapporti fra fornitore e rivenditore che limitano tale possibilità.

Quanto messo durevolmente in atto da Tamoil determina, pertanto, sia un danno per i singoli associati, i quali si trovano spogliati dei benefici di natura economica per la propria attività derivanti dalla contrattazione collettiva, sia altresì un danno per le Organizzazioni di Categoria, configurandosi come una vera e propria condotta antisindacale e di delegittimazione, sanzionata es-

sa stessa da precise e cogenti norme di legge.



COSTI SERVIZIO POS: UNA DECISIONE DELL'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

L'Arbitro Bancario Finanziario [ABF] non è né un vero e proprio tribunale, né un organo giurisdizionale od amministrativo; si tratta di un collegio che ha la funzione di dirimere stragiudizialmente le controversie tra gli intermediari ed i clienti, ma, in relazione al contenzioso che verte sui costi anomali della gestione della moneta elettronica è importante la decisione n. 000 3904 assunta in data 11.06.2014, che di seguito riassumiamo.

Tizio [chiamiamolo così], attivo nel settore della distribuzione di carburanti, contesta l'illegittimo comportamento tenuto dall'intermediario [chiamiamolo Caio] nell'ambito del contratto avente ad oggetto il servizio di pagamento delle carte presso gli impianti di distribuzione di carburanti stipulato ad una certa data.

Caio avrebbe illegittimamente variato le condizioni economiche di tale contratto istituendo, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, un canone mensile unico più che doppio rispetto a quello vigente fino a tale data, in violazione della legge n. 183/2011 che prevede la gratuità, per l'acquirente e

per il venditore, delle transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti di importo inferiore a 100,00 euro.

Caio è *leader* nel mercato italiano, perché conta oltre 300mila terminali convenzionati [dei quali circa 25mila distributori di carburante] su tutto il territorio nazionale, per conto dei quali gestisce tutte le fasi del processo di incasso tramite POS.

Sostiene Caio – facendo un bel po' di confusione sulla realtà dei fatti - che alla fine del 2011 il Governo, nell'aumentare le accise sui carburanti, ritenne contestualmente di prevenire le proteste degli esercenti e quindi, a chiusura dell'art. 34 della legge n.ro 183/2011, che quelle accise inaspriva [stiamo parlando di 0,001 euro/litro per stabilizzare il *bonus* fiscale dei gestori o degli aumenti da 0,100 euro/litro del Governo Monti?], *«lasciò inserire il sopra riportato comma 7»*, che rendeva gratuite, sia per l'acquirente che per il venditore, *«le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, di importo inferiore ai 100 euro»*.

Detta questa inesattezza, Caio protesta che i suoi costi sono pari a tre quarti del suo introito generato dalle commissioni, che il provvedimento gli sottrae il 90% dei propri ricavi [tale stimandosi la percentuale delle transazioni di importo inferiore a € 100,00].

Tant'è che Caio riferisce che agli inizi del 2012 fu costretto a prospettare ai distributori di carburante convenzionati una scelta tra la cessazione del rapporto contrattuale e la sua modifica, con l'eliminazione della previsione di specifiche voci di corrispettivo per ogni prestazione [canone mensile per l'utilizzo del terminale POS, canone di installazione e manutenzione, canone di assistenza tecnica, percentuale sull'importo di ogni singola transazione, ecc.] e la sua sostituzione con un canone unico mensile per l'intero servizio di accettazione delle carte di pagamento. Con ta-

le soluzioni la gratuità od onerosità non può più – argomenta Caio –, neppure apparentemente, essere imputata alle singole transazioni, ma all'intero servizio [come è sempre stato, dato che le quote annuali o altro genere di oneri che i titolari delle carte pagano agli emittenti di queste remunerano indistintamente tutti i relativi servizi, compresi quelli riferiti agli acquisti di carburante sopra o sotto i 100,00 euro; e lo stesso vale per i compensi interbancari, i compensi di circuito e, da ultimo, i compensi di Caio].



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ovviamente – e ci mancherebbe! – Caio sostiene che la norma è inapplicabile in quanto contrasta con le regole del mercato unico dell'Unione Europea, con tutte le garanzie della libera prestazione dei servizi, con le direttive europee in materia di servizi di pagamento, ed infine – c'era dubbio? - con la libertà di iniziativa economica privata, con il diritto al rispetto dei propri beni e con la parità di trattamento garantiti dalla Costituzione e persino contrasta con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo [!]. E dopo aver detto tutto questo avverte ABF che non può decidere come gli gira, bensì seguendo Costituzione e Diritti dell'Uomo!

E, invece, ABF accoglie il ricorso di Tizio, rilevando che è lo stesso Caio *«a ricordare la sua posizione dominante sul mercato dei servizi in questione e la circostanza che le transazioni inferiori ai 100 euro rappresentano una quota pari*

al 90% degli acquisti di carburante presso i gestori di impianti di distribuzione; il che rende in pratica difficile, se non addirittura impossibile, per questi ultimi [ossia Tizio] rinunciare all'utilizzo del servizio di pagamento prestato in loro favore» da Caio.

E prosegue dicendo che *«Allo stesso modo non può condividersi la tesi, sostenuta dall'intermediario [cioè Caio] con dovizia di argomentazioni, secondo la quale la norma introdotta dall'art. 34, comma 7, l. n. 183/2011 non potrebbe trovare applicazione nel nostro ordinamento in quanto in contrasto con le norme comunitarie e costituzionali a tutela della concorrenza, nonché con la direttiva comunitaria sui servizi di pagamento (PSD)»* nonché che *«la contrarietà del precetto in esame alle norme in tema di concorrenza non risulta sia mai stata accertata e dichiarata da alcuna autorità amministrativa o giurisdizionale»*, tant'è che *«la gratuità delle operazioni di pagamento d'importo ridotto effettuati tramite carta risponde ad evidenti finalità pro-concorrenziali volte a favorire la diffusione di questi strumenti di pagamento.....finalità che è stata di recente confermata anche dal D.M. 14.2.2014, n. 51, nella parte in cui impone agli acquirers [cioè quelli come Caio] di "distinguere le commissioni da applicare a ciascuna tipologia di carte di pagamento".... Non solo, ma proprio al fine di promuovere l'utilizzo di strumenti alternativi al contante, l'art. 7 del citato decreto impone agli acquirers di applicare ai pagamenti di importo ridotto "commissioni inferiori a quelle generalmente applicate nel caso di operazioni effettuate con qualunque modalità, tramite terminali evoluti di accettazione multipla"».*

Dice ancora il Collegio ABF che *«la previsione di un canone mensile unico contenuta nella clausola di cui si controverte risulta incompatibile con le finalità perseguite dall'art. 34, c. 7, l. n. 183/2011. Posto dunque che la norma da ultimo richiamata deve ritenersi pienamente efficace ed idonea a regolare il caso, la sua violazione da parte di una clausola come*

quella di cui si discute non può che determinare la nullità della relativa pattuizione e gli obblighi restitutori che ne derivano».

Come finisce questa storia che a questo punto della narrazione sembra ben chiara?

Che ABF dichiari la nullità del contratto imposto da Caio a Tizio con i conseguenti obblighi di Caio di restituire a Tizio le eccedenze percepite. Palla in rete!



ALTA LOMBARDIA: IN PISTA ANCHE GLI SCONTI SUL GASOLIO

COMO, SONDRIO, VARESE FANNO FRONTE
COMUNE PER LA CARTA SCONTO DA APPLICARE AL
GASOLIO

IL CONSIGLIO REGIONALE DÀ IL VIA LIBERA
ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il Consiglio Regionale lombardo ha approvato con 47 voti a favore [su 55 espressi in Aula] l'adozione dello sconto carburante per gli autoveicoli a gasolio.

Un provvedimento che vede il Consigliere regionale e Vicepresidente Nazionale di FIGISC Daniela MARONI quale promotrice e prima firmataria.

Provvedimento che va ad affiancarsi a quello già operante sin dal 1° luglio 2000 per il prodotto benzina e che più recentemente nel tempo [settembre 2013] è stato flessibilizzato e «rinforzato» nella sua entità proprio per contrastare efficacemente quel fenomeno del «pendolarismo del pieno» favorito da un lato dal pesantissimo aumento della fiscalità sui carburanti intervenuto dal 2011 in Italia e dall'altro da uno sconto che era rimasto «ingessato» per tredici anni fino a perdere considerevolmente efficacia.

I risultati dell'adeguamento degli sconti sulla benzina adottati dall'Amministrazione Regionale lombarda – sempre sul fortissimo impulso di Daniela Maroni, che della norma e delle sue evoluzioni è stata la vera «madrina» sin dalla seconda metà degli anni '90 – sono stati estremamente positivi nei mesi scorsi, con incrementi di erogato alle pompe mediamente del 25-27 % con punte del 50 % ed una rifidelizzazione dei residenti alla Carta Sconto con un incremento del 35 % delle card attive.



L'Ordine del giorno del Consiglio mette ora in pista uno sconto di prezzo di otto centesimi al litro anche per il gasolio, sia pure per la sola cosiddetta «Fascia A», ovvero per i residenti in un ambito territoriale fino a dieci chilometri dal confine con la Svizzera: un primo risultato che potrà avere ulteriori sviluppi in futuro.

«Un benefit economico per tutto il sistema, ma anche un'iniziativa di attenzione verso il

territorio, riassumerei così il risultato appena ottenuto» commenta Daniela Maroni che esprime grande soddisfazione: *«Sono molto contenta del provvedimento e del risultato, l'introduzione del sistema di flessibilità di sconto ha portato a benefici immediati sia per i cittadini che per i consumatori. Grazie a questa agevolazione, per mezzo degli introiti del gettito fiscale e delle accise, ne trarrà vantaggio anche lo Stato e, non ultima, la Regione. Una particolare attenzione, poi, è stata riposta nei confronti dei gestori delle stazioni di servizio e del sistema di distribuzione in generale.»*

A poter usufruire del nuovo sconto per il gasolio saranno quarantanove comuni in provincia di Como, quattordici in quella di Sondrio e quaranta per quella di Varese.

Da sottolineare un ulteriore aspetto, quello della flessibilità – che già è utilizzato per gli sconti sulla benzina – collegato al nuovo provvedimento: l'entità dello sconto verrà, infatti, determinata sulla base dell'osservatorio giornaliero dei prezzi oltreconfine, un aggiornamento che sarà garantito con periodicità di tre/quattro giorni, proprio per tarare lo sconto sull'effettivo gap dei prezzi nell'area frontaliere.

L'onere del nuovo sconto potrà essere assorbito anche grazie all'effetto del recupero – già verificatosi – di gettito erariale derivante dal rientro di consumi di benzina prima soddisfatti oltreconfine e rifidelizzati con i provvedimenti di fine 2013: un meccanismo virtuoso che tutela lo Stato e, in forza dei meccanismi di compartecipazione delle imposte, la stessa Regione Lombardia.

Ricordando quello che i Governi che hanno inasprito le accise non hanno mai voluto prendere in considerazione: che ogni litro di carburante acquistato dai nostri residenti nelle aree frontaliere nel territorio di quegli Stati che hanno una fiscalità più ridotta [e sono tutti!] significa un euro secco perduto per l'Erario nazionale!